



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

ex Disr 6

DG DISR

Prot. Uscita del 17/06/2014

Numero: **0012568**

Classifica:

IL MINISTRO



VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

VISTO il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

VISTA la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
ex Disr 6

VISTO il proprio decreto 31 marzo 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 2014 n. 82, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 30 novembre al 2 dicembre 2013 nelle Province di Potenza e Matera, per effetto dei danni alle Strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola;

VISTA la nota 08 maggio 2014 con la quale la Regione BASILICATA chiede di inserire i Comuni di Armento, Banzi, Genzano di Lucania e Pietrapertosa della Provincia di Potenza per i danni alle Strutture aziendali ed il Comune di Oliveto Lucano per la Provincia di Matera per i danni alle Strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 31 marzo 2014;

DATO ATTO alla REGIONE BASILICATA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la richiesta integrativa;

DECRETA :

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 30 novembre al 2 dicembre 2013, di cui al decreto 31 marzo 2014 richiamato nelle premesse, è estesa ai Comuni Armento, Banzi, Genzano di Lucania e Pietrapertosa della Provincia di Potenza ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 ed al Comune di Oliveto Lucano per la Provincia di Matera, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e art. 5 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li 17 GIU. 2014


IL MINISTRO